

1
E.S.A.
**A
Piccoli
Passi,**



ASSOCIAZIONE "A PICCOLI PASSI"
VIA BENGASI, 36
91014 CASTELLAMMARE DEL GOLFO

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 23.02.2024

Addì ventitrè del mese di Febbraio dell'anno 2024, alle ore 19,30, in seconda convocazione, in conformità a quanto previsto dal Decreto Milleproroghe 2024, convertito in legge n. 18 del 23.02.2024, ha inizio, in collegamento audio/video a mezzo strumento "Skipe, l'Assemblea Straordinaria dei soci.

La convocazione, è stata eseguita in data 14.02.2024 ed è stata inoltrata ai membri tramite messaggio WhatsApp.

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello statuto
2. Modifica denominazione sociale

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Presidente Sig. Gervasi Giuseppe che, dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di verbalizzante il segretario Sig. Turrigiano Gaspare, constata che oltre al Presidente e al segretario, entrambi soci, risultano presenti i seguenti soci:

Barone Patrizia
Amato Patrizia
Poma Marianna
Cassarà Pietro
Ganci Maria
Ciaravino Caterina
Suvac Olimpia
Pirrone Andrea

e assenti i seguenti soci:

Coraci Giovanni
Stabile Giuseppina
Stabile Vincenzo
Orlando Filippo

Il Presidente, a norma di statuto, dà atto che l'assemblea risulta validamente costituita ed atta a deliberare. Tutti gli intervenuti dichiarano di essere pienamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1) Modifica dello Statuto

In riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno Il presidente illustra all'assemblea le motivazioni che hanno portato alla necessita di modificare lo statuto associativo a seguito degli adeguamenti necessari alle disposizioni inderogabili del decreto legislativo 117/2017 "Codice del Terzo Settore"

Illustra quindi i vantaggi derivanti dall'iscrizione al Registro degli Enti del Terzo Settore RUNTS

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo, composto da n. 18 articoli, fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

2. Modifica denominazione sociale

Il Presidente precisa che la denominazione dell'Associazione, a seguito della modifica dello statuto è: Associazione "A Piccoli Passi" APS evidenziando che, solo successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "APS"

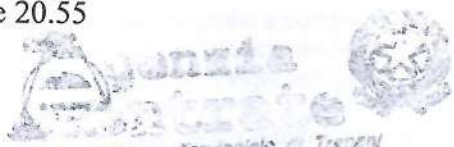
Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla successiva iscrizione dell'Associazione al RUNTS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, l'assemblea è sciolta alle ore 20.55

Il Segretario

Gerardo Cea



Comune di Treponti

167

ESENTE

ESENTE

Copie conforme

Il Presidente

Fabio Mammo Zagarella

Fabio Mammo Zagarella

(*) Firma su

Fabio Mammo Zagarella

STATUTO DI "A PICCOLI PASSI APS"

Art. 1 – Costituzione – sede – durata

1.1 È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata "A Piccoli Passi Associazione di Promozione Sociale enunciata anche "A Piccoli Passi APS" (di seguito l'"Associazione").

La qualifica di Associazione di Promozione Sociale con l'acronimo "APS", saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ed in costanza di essa la denominazione diventerà "A Piccoli Passi APS".

1.2 L'Associazione ha sede legale in Castellammare del Golfo (TP). A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. La variazione di sede legale non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

1.3 L'Associazione è democratica, apartitica, apolitica e a-confessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dal presente statuto, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

1.4 L'Associazione non ha fini di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 2 – Finalità e attività

2.1 L'Associazione è liberamente costituita da genitori e/o tutori di persone affette da disturbi cognitivi e comportamentali e, più in generale, da persone diversamente abili, nonché da tutti coloro che ne condividono ed accettano le motivazioni dell'organizzazione, così come definite nel presente Statuto.

2.2 L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale, promuovendo e sostenendo tutte le iniziative ritenute più idonee a migliorare la qualità e le aspettative di vita dei soggetti diversamente abili, ma anche delle loro famiglie, attraverso lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2.3 L'Associazione opera mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale (riferimento all'art. 5 d.lgs. n°117/2017 e successive modificazioni) in forma di azione volontaria, o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- Svolge interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (**1- lettera a**);
- Organizza o promuove attività artistiche, ricreative, di interesse sociale, anche editoriali a tale scopo; promuove e diffonde la cultura e la pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (**1- lettera i**);
- Fornisce servizi strumentali ad enti del Terzo settore (**1 – lettera m**);
- Promuove e tutela i diritti umani, civili, sociali e politici, sostenendo anche l'attività di organismi nazionali e organizzazioni internazionali (**1- lettera w**);
- Promuove la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (**1-lettera z**).

2.4 Al fine di favorire il raggiungimento degli scopi summenzionati, l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di rappresentanza e di scopo.

2.5 Per perseguire le attività di interesse generale l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di:

-difendere i diritti delle persone affette da disturbi cognitivi e comportamentali e più in generale delle persone diversamente abili in ogni fase della loro vita e nei diversi ambiti sociali (scolastico, sanitario, lavorativo, sportivo etc.), garantendo l'applicazione della normativa vigente a livello regionale, nazionale e sovranazionale e promuovendo ogni iniziativa legale utile a tal fine;

- creare forme di collegamento, solidarietà ed assistenza a tutti i livelli tra le famiglie delle persone affette da disturbi cognitivi e comportamentali e più in generale da persone diversamente abili, anche attraverso l'uso di

strumenti di massa e di tecnologie informatiche e multimediali, utili alla diffusione di notizie ed informazioni sulle attività e sulle iniziative stabilite e portate avanti dall'Associazione;

- promuovere, anche attraverso l'uso di strumenti pubblicitari di massa e delle tecnologie informatiche e multimediali, la diffusione di una corretta e rigorosa informazione sull'autismo, sui disturbi dello spettro autistico, sui disturbi cognitivi e comportamentali e più in generale sui disturbi delle persone diversamente abili, a livello sociale, in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali e alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche;

- sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni preposte riguardo alla necessità di promuovere e finanziare adeguatamente la ricerca sull'autismo e sui disturbi dello spettro autistico sui disturbi cognitivi e comportamentali e più in generale sui disturbi delle persone diversamente abili, sulle loro cause e sui possibili interventi terapeutici, anche alla luce della crescente diffusione della sindrome autistica e dei disturbi ad essa riconducibili;

- promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite in tutti i settori della vita sociale (scolastico, sanitario, lavorativo), affinché vi sia reale assistenza ed integrazione nella sanità, nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società in generale;

- stabilire rapporti di collaborazione e collegamento con gli Enti pubblici (Regioni, Province, ASP, Istituti di Ricerca e Cura, Università) ed Enti privati, con altre Associazioni o Servizi aventi analoghe finalità, allo scopo di promuovere attività educative, socio sanitarie, riabilitative, sportive, di avviamento - inserimento lavorativo ed al fine di assicurare anche il sostegno finanziario necessario per porre in atto tale attività;

- promuovere a livello sanitario la creazione di poliambulatori specialistici per il trattamento dei soggetti autistici, dei soggetti affetti da disturbi cognitivi e comportamentali e più in generale delle persone diversamente abili, distinguendo servizi destinati a minori e servizi destinati ad adulti;

- promuovere la creazione di centri pubblici di riabilitazione professionalmente qualificati ed all'avanguardia nella conoscenza e nell'applicazione dei metodi terapeutici riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale, distinguendo servizi destinati a minori e servizi destinati ad adulti;

- promuovere forme di controllo della qualità dei servizi e delle attività esercitate all'interno dei centri di riabilitazione privati convenzionati, al fine di garantire ai soggetti autistici, ai soggetti affetti da disturbi cognitivi e comportamentali e più in generale a persone diversamente abili, un trattamento terapeutico adeguato e conforme ai criteri ed ai metodi riconosciuti dalla Comunità Scientifica Internazionale per il trattamento dei soggetti affetti dalle patologie di cui sopra;

- garantire ai soggetti autistici, ai soggetti affetti da disturbi cognitivi e comportamentali e più in generale alle persone diversamente abili, il diritto allo studio, favorendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'introduzione di figure educative specifiche e promuovendo la formazione ed il continuo aggiornamento degli insegnanti curricolari e di sostegno;

- incrementare e favorire le occasioni di dialogo tra le figure professionali che hanno in carico il soggetto affetto dalle patologie di cui sopra (psichiatra, psicologo, logopedista, insegnante, educatore) e la famiglia al fine di elaborare progetti che attraverso attività e strategie specifiche, mirino al miglioramento delle capacità comunicative e relazionali, nonché il raggiungimento di una maggiore autonomia nei vari aspetti della vita quotidiana della persona affetta da autismo;

- elaborare e realizzare anche collaborando con soggetti esterni progetti specifici aventi come finalità l'inserimento nell'ambito lavorativo delle persone affette dalle patologie di cui sopra;

- stabilire rapporti di collaborazione con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone affette dalle patologie di cui sopra.

2.6 Le attività potranno essere realizzate direttamente e/o nell'ambito di specifici progetti in relazione con le istituzioni e le loro articolazioni.

2.7 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 3 – Attività diverse

3.1 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 2 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 4 – Raccolta fondi

4.1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

Art. 5 - Patrimonio ed entrate

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

5.2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

5.3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

5.4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

5.5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 6 -Soci: requisiti e procedura di ammissione

6.1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

6.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

6.3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

6.4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

6.5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

6.6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in Assemblea;
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta.

L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

6.7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

6.8 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

6.9 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 7 - Perdita Della Qualifica Di Socio

7.1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.



7.2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

7.3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 30 giugno di ogni anno.

7.4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

7.5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

7.6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 8 - Obblighi Assicurativi

8.1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

8.2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 9 - Organi dell'associazione

9.1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

9.2 Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo;
- d. l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

9.3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

9.4 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- i. libro dei soci;
- ii. registro dei volontari;
- iii. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- iv. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 10 - Assemblea

10.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

10.2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

10.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

10.4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

10.5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

10.6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

10.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

10.8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

10.9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

10.10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

10.11 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

10.12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

10.13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

10.14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

10.15 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

10.16 L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 11 - Consiglio Direttivo e Presidente

11.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

11.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

11.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

11.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

11.5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

11.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

11.7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

11.8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
 - b) la fissazione delle quote associative;
 - c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
 - i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - j) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
 - k) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
- 11.9** Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
- 11.10** Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 12 - Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

12.1 Il Consiglio Direttivo decade:

- a. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentrano in ordine i primi dei non eletti;
- c. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

12.2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

12.3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

12.4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 13- Segretario e Tesoriere

13.1 Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 11 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

13.2 Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 11 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

13.3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 14- Esercizio Sociale e Bilancio

14.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

14.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

1. potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
2. in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
3. dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
4. dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

14.4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

14.5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

14.6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 15 - Organo di Controllo e Revisione Legale Dei Conti

15.1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

15.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

15.3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

15.4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 16- Scioglimento

16.1 L'Associazione ha durata illimitata.

16.2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

16.3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

16.4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra associazione di promozione sociale affiliata all'ASI o alla medesima ASI in quanto ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 - Clausola Compromissoria

17.1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 18 - Norme applicabili

18.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

18.2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

18.3 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

